

LINEE OPERATIVE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DIDATTICI A.A. 2016/17

1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti linee operative, valgono le definizioni di seguito riportate:

Ateneo: si intende l'Università degli Studi di Padova;

altro Ateneo: si intendono le altre università italiane e straniere (statali e non statali).

Istituto: gli istituti di istruzione superiore e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Accademie e Conservatori)

compito didattico istituzionale: è il compito didattico che viene affidato come dovere inerente allo stato giuridico del docente;

compito didattico aggiuntivo: è l'ulteriore compito didattico che viene affidato ai professori a titolo gratuito o retribuito, in aggiunta al loro compito didattico istituzionale;

affidamento diretto: compito didattico assunto dal Ricercatore a tempo indeterminato previo consenso e condizione per il conferimento del titolo di Professore aggregato.

attività didattica frontale: si intendono le lezioni, le esercitazioni, esercitazioni in laboratorio e i seminari che danno luogo a crediti formativi (CFU) nell'ambito di attività formative nei Corsi di Laurea e nei Corsi di Laurea Magistrale, secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica comunicata al MIUR; rientra nell'attività didattica frontale anche la didattica on-line, purché corrisponda a crediti formativi (CFU).

attività equivalente alla didattica frontale: ai fini del raggiungimento del compito didattico istituzionale, vengono considerate come didattica equivalente alla didattica frontale le ore svolte:

- nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) e nei Corsi per la formazione degli insegnanti di sostegno (solo se erogate gratuitamente)

e, per i soli professori a tempo pieno e i ricercatori a tempo determinato a tempo pieno

fino ad un massimo di 30 ore a testa per anno accademico svolte:

- nei Corsi di Dottorato,

- nelle Scuole di Specializzazione

fino ad un massimo di 30 ore a testa per anno accademico svolte:

- nei tirocini (in presenza del docente) del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

- nelle attività di didattica esterna dei Corsi di laurea in "Archeologia" e in "Storia e tutela dei Beni artistici e musicali"

fino ad un massimo di 60 ore a testa per anno accademico svolte:

- nei tirocini (in presenza del docente) del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria.

attività didattica integrativa: si intendono le attività didattiche accessorie che non sono direttamente associate all'erogazione di crediti formativi (esercitazioni facoltative non previste dalla programmazione didattica, assistenza allo svolgimento della didattica frontale tenuta da altro docente, interventi di tipo seminariale volti ad illustrare alcuni aspetti di un insegnamento, assistenza a visite tecniche e attività di laboratorio ecc.).

attività didattica di servizio agli studenti: si intendono le ulteriori attività accessorie connesse alla didattica (partecipazione alle commissioni d'esame, supervisione di tesi di laurea e di Dottorato, partecipazione alle commissioni di laurea, orientamento, tutorato ecc.).

2. COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA

(Art. 1 co. 16 legge 230/2005, Art. 6 co. 2 legge 240/2010)

Sono compiti didattici dei professori di I e II fascia l'attività didattica frontale e le altre attività didattiche.

Il relativo impegno per i docenti a tempo pieno è di almeno 350 ore l'anno, di cui 120 di didattica frontale.

Per i docenti a tempo definito l'impegno è di almeno 250 ore l'anno, di cui 90 di didattica frontale. I compiti didattici frontali sono svolti prioritariamente nei Corsi di studio triennali, nei Corsi di studio magistrali e nei Corsi di studio magistrali a ciclo unico, garantendo il fabbisogno didattico di Ateneo, sulla base della programmazione didattica e delle risorse a disposizione per la sostenibilità dei Corsi di studio.

Ove il rapporto CFU/ore non consenta di arrivare alla determinazione di un carico didattico di 120 o, rispettivamente, di 90 ore, e al fine di non produrre frazionamenti delle attività formative contrari alla qualità della didattica, il carico istituzionale potrà essere determinato con una tolleranza fino al 10% in aumento o in diminuzione.

3. COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

(Art. 6, co. 3 legge 240/2010)

Il compito didattico istituzionale dei ricercatori a tempo indeterminato è costituito dall'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, fino a un massimo di 350 ore l'anno per i ricercatori a tempo pieno e di 200 ore l'anno per i ricercatori a tempo definito.

L'Ateneo stabilisce che i ricercatori a tempo indeterminato devono svolgere almeno 60 ore l'anno per compiti didattici istituzionali.

4. COMPITI DIDATTICI ISTITUZIONALI DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (RTD tipo A e tipo B)

(Art. 24, legge 240/2010)

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 350 ore l'anno per i ricercatori a tempo pieno e a 200 ore l'anno per i ricercatori a tempo definito.

Il contratto di un ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTDA) prevede sino ad un massimo di 80 ore di didattica frontale per anno accademico se a tempo pieno, e sino ad un massimo di 48 ore se a tempo definito con un margine di tolleranza fino al 10% in più.

Il contratto di un ricercatore a tempo determinato di tipo B (RTDB) prevede sino ad un massimo di 80 ore di didattica frontale per anno accademico con un margine di tolleranza fino al 10% in più.

L'Ateneo stabilisce che i ricercatori a tempo determinato di tipo B debbano svolgere attività didattica frontale, con la responsabilità di un insegnamento, per almeno 6 CFU, che può scendere fino a 4 qualora la struttura dell'offerta formativa lo renda indispensabile.

5. RIDUZIONE DEL CARICO DIDATTICO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 10 dello Statuto di Ateneo, il Rettore e il Prorettore vicario sono, a loro scelta, con dichiarazione da presentarsi di regola prima dell'inizio di ogni anno accademico, esentati in parte dai compiti didattici per la durata della carica.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 128 del regolamento Generale di Ateneo, i docenti impegnati in attività organizzative e gestionali di rilevante complessità, quali i Direttori di Dipartimento e i Prorettori, possono chiedere una parziale riduzione, adeguata all'impegno istituzionale, fino ad un massimo del 50% del rispettivo carico didattico.

Considerata la complessità delle attività gestionali connesse, tale riduzione può essere concessa anche a docenti che ricoprono incarichi di responsabilità in rilevanti progetti di ricerca (quali, ERC, Human Frontiers, capo progetto HORIZON 2020). In questi ultimi casi, ove sia necessario ricorrere a docenza retribuita per coprire l'attività formativa, i costi per coprire le ore di esonero ottenuto, sono addebitati al fondo relativo al progetto di ricerca.

L'autorizzazione, che deve essere approvata dal Senato Accademico, viene proposta:

- a) per i Direttori di Dipartimento e per i docenti impegnati in rilevanti progetti di ricerca, dal Consiglio della Scuola in cui il Dipartimento è raggruppato, previo parere favorevole del Dipartimento stesso;
- b) per i Prorettori, dal Rettore.

6. COMPITI DIDATTICI AGGIUNTIVI DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA

I professori di I e II fascia possono svolgere, all'interno dell'Ateneo o in altro Ateneo o Istituto, compiti di didattica aggiuntivi rispetto ai compiti istituzionali.

Tali compiti possono essere espletati: nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) e nei Corsi per la formazione degli insegnanti di sostegno; nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle Scuole di Specializzazione; nell'ambito delle attività di tirocinio previste per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Medicina Veterinaria; nei Master universitari di primo e secondo livello, nei Corsi di Alta Formazione e nei Corsi di Perfezionamento.

Gli affidamenti di compiti didattici aggiuntivi possono essere retribuiti solo se il docente è in regime di tempo pieno e qualora abbia espletato le ore di didattica frontale istituzionale.

Al fine di garantire il livello di qualità della didattica e della ricerca, non è consentito ai professori di I e II fascia di svolgere attività di didattica frontale che nel suo complesso ecceda il valore massimo di 200 ore, sommando compiti di didattica frontale istituzionale e aggiuntiva, interna e esterna all'Ateneo, a titolo oneroso e gratuito. Eventuali eccezioni, debitamente motivate, devono essere preventivamente autorizzate dal Rettore, su richiesta del Direttore del Dipartimento di appartenenza.

7. COMPITI DIDATTICI AGGIUNTIVI DEI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO

Ai ricercatori a tempo indeterminato, siano essi in regime di tempo pieno o definito, possono essere attribuiti, con il loro consenso, compiti di didattica nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; nei

Tirocini Formativi Attivi (TFA) e nei Corsi per la formazione degli insegnanti di sostegno; nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle Scuole di Specializzazione; nell'ambito delle attività di tirocinio previste per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Medicina Veterinaria; nei Master universitari di primo e secondo livello; nei Corsi di Alta Formazione e nei Corsi di Perfezionamento.

I compiti riguardano una intera attività formativa, oppure una parte di attività formativa, oppure un modulo di corso integrato.

L'affidamento del primo compito didattico aggiuntivo è disposto con affidamento diretto dal Consiglio del Dipartimento di afferenza del ricercatore solo dopo aver provveduto ad esaurire l'assegnazione dei compiti istituzionali di didattica frontale ai professori di prima e seconda fascia, tenuto conto dei compiti didattici contrattualmente attribuiti ai ricercatori a tempo determinato. L'affidamento diretto avviene previo consenso scritto del ricercatore.

A seguito dell'affidamento, il ricercatore a tempo indeterminato consegue il titolo di professore aggregato, a norma dell'Art. 6, co. 4 legge n. 240/2010, e lo mantiene per tutto l'anno accademico per il quale l'affidamento è conferito.

Il numero di crediti formativi degli affidamenti diretti deve essere almeno pari a 6, ma può scendere fino a 4 qualora la struttura dell'offerta formativa lo renda indispensabile.

Nel caso degli insegnamenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria e in Ingegneria Edile-Architettura che per regola comunitaria abbiano un rapporto CFU/ore superiore alla media di Ateneo, la dizione 6 CFU va intesa come almeno 45 ore e 4 CFU come almeno 30 ore.

Salvo che nei Corsi di studio delle professioni sanitarie e nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, l'attribuzione di parti di insegnamento, ciascuno inferiore ai 6 o 4 CFU, non dà luogo al riconoscimento del titolo di professore aggregato.

I ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, che abbiano per l'anno accademico in corso il titolo di professore aggregato, possono assumere, a titolo gratuito o retribuito, ulteriori compiti didattici in Ateneo, o presso altro Ateneo o Istituto.

Gli ulteriori compiti aggiuntivi in Ateneo vengono attribuiti tramite avviso pubblico.

Non può essere affidata una parte di insegnamento corrispondente a meno di 4 CFU a un ricercatore che non abbia il titolo di professore aggregato. Eccezionalmente tale divieto può essere superato in situazioni imprevedibili che si verifichino dopo l'inizio di un semestre/trimestre; in tal caso il Direttore del Dipartimento ne dà comunicazione al Rettore, che decide in merito.

Non è consentito attribuire un affidamento a titolo oneroso a un ricercatore che abbia optato per il regime a tempo definito.

Qualora l'affidamento ulteriore sia assegnato da un Dipartimento diverso da quello di afferenza del ricercatore, il ricercatore chiede l'autorizzazione al Dipartimento di afferenza per poter svolgere l'affidamento. Il Dipartimento di afferenza del ricercatore è tenuto a certificare le ore assegnate per compiti istituzionali e affidamenti al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste per retribuire il ricercatore.

In ogni caso, per garantire un livello adeguato di qualità della didattica e della ricerca, non è consentito ai ricercatori di svolgere compiti di didattica frontale aggiuntiva, in Ateneo o in altro Ateneo o Istituto, per un totale complessivo che superi le 144 ore. Eventuali eccezioni, debitamente

motivate, devono essere preventivamente autorizzate dal Rettore, su richiesta del Direttore del Dipartimento di afferenza.

Le presenti disposizioni si applicano anche agli assistenti del ruolo a esaurimento, ai professori incaricati stabilizzati e ai tecnici laureati di cui all'Art. 50 del D.P.R. n. 382/1980 che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'Art. 12 legge n. 341/1990.

8. ATTIVITA' DIDATTICHE DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA E DEI DOTTORANDI

I titolari di assegni di ricerca possono svolgere attività di didattica integrativa per non più di 50 ore complessive.

I titolari di assegni di ricerca, in possesso di idoneo *curriculum* scientifico e che abbiano svolto comprovata attività didattica possono, previo nulla osta del Responsabile scientifico, ove presente, o, nel caso non vi fosse, del Direttore del Dipartimento presso cui svolgono la propria ricerca, partecipare a bandi anche retribuiti per l'attribuzione di attività didattica frontale dell'Ateneo, o anche di altro Ateneo o Istituto, nel rispetto comunque del limite massimo complessivo delle 50 ore di attività didattica.

I titolari di assegni di ricerca, junior e senior, in qualità di cultori della materia possono partecipare alle commissioni di esame.

Gli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca di Ateneo possono svolgere esclusivamente attività didattica integrativa, previa approvazione del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato e compatibilmente con l'impegno di studio ed entro i limiti massimi previsti dal D.M. 45/2013.

9. ATTIVITA' DIDATTICHE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E DEI COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI

Al personale tecnico amministrativo e ai collaboratori linguistici possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 23 L. 240/2010 attività di didattica frontale nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; nei Tirocini Formativi Attivi (TFA) e nei Corsi per la formazione degli insegnanti di sostegno; nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle Scuole di Specializzazione; nei Master universitari di primo e secondo livello; nei Corsi di Alta Formazione e nei Corsi di perfezionamento. I compiti riguardano una intera attività formativa, oppure una parte di attività formativa, oppure un modulo di corso integrato.

Possono inoltre essere attribuite attività di didattica integrativa.

Il personale tecnico amministrativo può partecipare alle commissioni d'esame in qualità di cultore della materia.

Tali attività devono essere espletate al di fuori dell'orario di lavoro.

10. DISPOSIZIONI COMUNI

Nel caso di presa di servizio di un docente in corso d'anno il Dipartimento di afferenza del docente gli assegna compiti didattici istituzionali congrui rispetto alla porzione residua di Anno Accademico.

Obblighi connessi alla didattica sono la compilazione del Syllabus (inserimento dei programmi di esame, delle modalità di esame, indicazione delle modalità e dell'orario di ricevimento degli

studenti, del CV ecc.) e l'utilizzo degli strumenti tecnologici adottati dall'Ateneo, quali, al momento:

- a) il sistema informatico di Ateneo UNIWEB per l'apertura delle liste di esame e per la verbalizzazione delle prove di verifica tramite la firma digitale;
- b) il sistema informatico di Ateneo per l'attribuzione del titolo degli elaborati finali di Laurea e delle tesi di Laurea Magistrale per i laureandi assegnati;
- c) il registro didattico online, presente sulla piattaforma di Ateneo UNIWEB.

In mancanza di compilazione del registro e del Syllabus non si procede al pagamento dell'eventuale compenso per le attività svolte.

Al fine di garantire un'efficiente programmazione della didattica, le domande di congedo e aspettativa da parte dei docenti devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro l'8 gennaio di ogni anno.

Nel caso di insegnamenti del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura, che per ottemperare ad una norma dell'Unione Europea abbiano una consistente parte di attività non pienamente corrispondente a quella frontale, il Dipartimento di riferimento del corso di studio è autorizzato ad applicare un meccanismo perequativo che renda equivalenti agli altri i carichi di questi insegnamenti specifici.

Per quanto concerne l'attribuzione di compiti didattici istituzionali o aggiuntivi, la Scuola Galileiana va considerata come struttura didattica a sé stante, assimilata a un Corso di studio.

11. PROCEDURE

In sede di programmazione didattica per il successivo anno accademico, il Dipartimento assegna a ciascun professore di prima e seconda fascia i compiti didattici istituzionali prioritariamente nei Corsi di Laurea e nei Corsi di Laurea Magistrale. I compiti didattici istituzionali vengono assegnati di norma nell'ambito del settore scientifico disciplinare e successivamente in settori scientifici disciplinari affini, in relazione agli impegni assunti dal Dipartimento quale referente dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Laurea a ciclo unico, e alle esigenze di altri Corsi di studio dell'Ateneo alle quali il Dipartimento è impegnato a far fronte, compresi i Corsi delle Scuole di Specializzazione e Corsi di Dottorato.

Qualora il fabbisogno didattico complessivo dei vari Corsi di studio dell'Ateneo, per ciascun settore scientifico disciplinare e per quelli ad esso affini, sia inferiore al numero di ore di didattica frontale erogabile come compito didattico istituzionale dai professori di I e II fascia, il Dipartimento potrà, in via eccezionale, affidare ai docenti del settore in questione, previo loro consenso, un numero di ore inferiore a quello generalmente previsto (120 ore professori a tempo pieno, 90 ore professori a tempo definito), limitando, per quanto possibile, le sperequazioni.

L'affidamento di compiti didattici aggiuntivi ai ricercatori è disposto dal Consiglio del Dipartimento di afferenza solo dopo aver provveduto ad esaurire l'assegnazione dei compiti istituzionali di didattica frontale ai professori di prima e seconda fascia, tenuto conto dei compiti didattici contrattualmente attribuiti ai ricercatori a tempo determinato. L'affidamento avviene previo consenso scritto del ricercatore.

I Dipartimenti possono attivare le procedure per la stipula di contratti, ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo, solo dopo aver assegnato i compiti didattici istituzionali e gli eventuali affidamenti aggiuntivi ai professori di I e II fascia, ai ricercatori a tempo determinato e previo loro consenso, ai ricercatori a tempo indeterminato.

Per gli insegnamenti dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'Ateneo, dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) e dei Corsi per la formazione degli insegnanti di sostegno dell'Ateneo, gli affidamenti aggiuntivi a professori e ricercatori, a titolo oneroso o gratuito, sono sempre attribuiti tramite avviso pubblico emanato dai Dipartimenti, assicurando la trasparenza della procedura e la valutazione comparativa dei candidati. Si procede ad affidamento diretto solo per il conferimento al titolare di un insegnamento delle ore che comportino per lui il superamento del compito istituzionale di 120 ore e per il conferimento ai ricercatori a tempo indeterminato del compito didattico aggiuntivo che comporti il conseguimento del titolo di professore aggregato. Negli altri casi, si applicano le previste procedure di selezione.

Nel caso di bando per l'affidamento di didattica frontale aggiuntiva emanato da un Dipartimento diverso da quello di afferenza, la domanda di partecipazione deve essere corredata dal parere positivo del Consiglio del Dipartimento di afferenza, o del suo Direttore salva ratifica del Consiglio.

Le strutture didattiche dell'Ateneo che deliberano gli affidamenti aggiuntivi provvedono al tempestivo inserimento dell'informazione nell'apposita banca-dati di Ateneo.

Per ricoprire un insegnamento a qualsiasi titolo in altro Ateneo o Istituto, i professori e i ricercatori devono ottenere l'autorizzazione preventiva del Rettore, su parere del Direttore del Dipartimento di afferenza. L'autorizzazione può essere concessa solo ai professori a tempo pieno che abbiano ottemperato al loro carico didattico istituzionale (120 ore) e ai ricercatori a tempo pieno con il titolo di professore aggregato.

Nel caso di attribuzione di didattica integrativa ad esperti esterni, la didattica integrativa è da attribuirsi nel rispetto della delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2012 e del Consiglio di Amministrazione del 19 novembre 2012. L'attività didattica integrativa è attività formativa nell'ambito dei Corsi di studio, di natura occasionale, che non comporta erogazione di crediti formativi, con lo scopo ad esempio di illustrare, con interventi di tipo seminariale, alcuni aspetti di un insegnamento; incrementare la parte di esempi pratici ed esercitazioni; preparare gli studenti su specifici argomenti prima dell'inizio delle lezioni; fornire assistenza a visite tecniche e attività di laboratorio.

Tale attività è da attribuirsi nel rispetto delle procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quale prestazione di lavoro occasionale/professionale.

I costi saranno fatti gravare sul fondo "Contributo per il miglioramento della didattica e dei servizi" assegnato annualmente ai Dipartimenti.

Tale attività è da attribuirsi applicando inoltre i seguenti criteri:

- Per i soggetti esterni il compenso è fissato, con deliberazione del Consiglio di Dipartimento, in un ammontare forfettario omnicomprensivo in base all'entità della prestazione, tenendo conto come parametro di riferimento una tariffa oraria compresa tra un minimo di 25 euro ad un massimo di 50 euro lordo percipiente;
- Non ripetibilità dell'incarico per più di 3 anni accademici consecutivi con il medesimo soggetto per una prestazione avente il medesimo oggetto o di carattere strettamente affine;
- Non cumulabilità dei contratti aventi per oggetto una prestazione avente il medesimo oggetto o di carattere strettamente affine nello stesso anno accademico;
- Le prestazioni occasionali/professionali con lo stesso soggetto dovranno comportare una durata massima complessiva di impegno di 50 ore per anno accademico.